

# OSSERVATORIO ECOREATI

## A cura di

**Giuseppe Battarino** • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali  
**Silvia Massimi** • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale **chiediamo ai lettori** (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati)**: decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## I REATI AMBIENTALI AL TEMPO DEL COVID-19

I sei mesi trascorsi da quando il 31 gennaio 2020 il governo ha deliberato lo "stato di emergenza di rilievo nazionale" in conseguenza del rischio sanitario, in base ai poteri previsti dal Codice della protezione civile (Dlgs n. 1/2018) non consentono di descrivere compiutamente le conseguenze dell'emergenza epidemiologica sugli illeciti ambientali, ma sono sufficienti per un quadro sintetico circa la possibilità per gli organi di controllo ambientale di trovarsi di fronte a illeciti indotti dalla condizione di emergenza e dalla fase a essa successiva. La successione dei provvedimenti sulle misure di contenimento del contagio è stata rapida ed è ancora in corso, dettata dall'evolvere della situazione e delle conoscenze sulla diffusione del Sars-CoV-2, dunque le affermazioni sono a oggi necessariamente generiche: quelle più strutturate sono contenute nella relazione "Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti", approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie l'8 luglio 2020.

Come risulta dal documento parlamentare, il Snpa ha subito la situazione di blocco per la fase acuta dell'epidemia e per il *lockdown*, che hanno comportato la chiusura delle imprese e limitazioni alle prestazioni del personale delle Agenzie, le quali tuttavia hanno reagito immediatamente, garantendo la continuità di azione del Sistema.

L'emergenza epidemiologica non ha prodotto interruzioni o alterazioni decisive nelle filiere di gestione dei rifiuti: le imprese e i lavoratori del settore, nonostante alcune fasi di obiettiva difficoltà, hanno concorso positivamente a interventi tali da consentire il mantenimento di un servizio adeguato.

Sul piano delle norme, il ministero dell'Ambiente si è limitato inizialmente a una circolare del 27 marzo 2020 in cui suggeriva alle Regioni di adottare ordinanze ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per derogare alla disciplina vigente al fine di ampliare il deposito, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento di rifiuti.

Le deroghe, effettivamente intervenute da parte delle Regioni, non escludono controlli sugli effetti degli ampliamenti nel rispetto delle norme generali, in particolare per quanto riguarda la composizione dei rifiuti e l'idoneità dei siti, la cui violazione può dare luogo ad attività di gestione di rifiuti non autorizzate o alla realizzazione di vere e proprie discariche illecite.

L'attenzione a queste realtà impiantistiche è resa necessaria anche dal possibile interesse criminale all'acquisizione di impianti i cui limiti quantitativi siano stati aumentati con ordinanze regionali emesse ai sensi dell'articolo 191 del T.U. Ambiente.

In mancanza di norme specifiche dettate nella materia ambientale, i documenti dell'Istituto superiore di sanità e di Ispra-Snpa hanno costituito la fonte per la gestione dei rifiuti urbani nella fase dell'emergenza, con riferimenti a classificazione e smaltimento (per il trattamento dei rifiuti sanitari valgono invece sempre le previsioni del Dpr 254/2003).

Si tratta di atti non normativi e quindi non vincolanti, né derogatori: peraltro, risultando coerenti rispetto alle norme

generali, cittadini e aziende che a essi si siano attenuti si ritiene non incorrano in illeciti.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27) si è occupato della gestione dei rifiuti in relazione all'emergenza epidemiologica con gli articoli 113 e 113-bis: il primo ha rinviato scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti; il secondo ha ampliato termini e dimensioni del deposito temporaneo di rifiuti. Va però rilevato che in sede di conversione del decreto-legge è stato approvato alla Camera un emendamento soppressivo di questa norma: se la soppressione dovesse intervenire, sarà necessario ricostruire analiticamente le vicende intertemporali dei depositi.

In sede di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020 (con legge 5 giugno 2020, n. 40) è stato introdotto l'articolo 4-bis che ha inserito nella lista delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, previste dalla n. 190/2012, i servizi ambientali, le attività di risanamento e di bonifica e altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nella stessa legge, l'art. 30-bis prevede che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche e private secondo le previsioni del Dpr n. 254/2003, siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Si tratta di una norma che favorisce la sterilizzazione *in situ* rispetto all'incenerimento, ma che dal punto di vista dei controlli ambientali richiede uno sviluppo di competenze: sulla verifica delle caratteristiche dei rifiuti in uscita da impianti di sterilizzazione e sulla modalità del loro successivo conferimento; sull'efficace funzionamento degli impianti e in particolare sulla verifica della capacità tecnica di effettiva sterilizzazione dell'intera massa dei rifiuti.

Un fenomeno illecito diffuso che ha suscitato iniziale allarme è stato il *littering* dei presidi individuali, l'abbandono incontrollato di mascherine e guanti.

A tale proposito si rende opportuna un'organizzazione della raccolta in punti adeguati e diffusi, resta ferma la necessità di controlli e, al ricorrere dei presupposti, di sanzioni amministrative: si tratta tuttavia di fenomeno destinato a contrarsi, sia per il maggior utilizzo di mascherine "di comunità" riusabili, sia per la verificata centralità a fini di prevenzione del contagio della frequente igienizzazione delle mani, con limitazione della necessità di uso dei guanti ad alcuni casi specifici di contatto del consumatore con gli alimenti, oltre che delle cautele già previste prima dell'emergenza in alcune realtà produttive.

In generale, come scrive la Commissione parlamentare "la reazione a fatti illeciti e a possibili fenomeni illeciti dovrà avvenire sulla base del più ampio scambio di informazioni, e di strumenti di coordinamento tra le autorità giudiziarie, e tra esse e polizie giudiziarie ed enti di controllo".

Di fronte a fenomeni solo in parte a oggi percepibili, saranno in effetti decisivi l'approccio professionale - dimostrato dal Snpa anche nella fase emergenziale - e la capacità di collegare più fatti e dati con uno scambio di informazioni tra organi di controllo e polizie giudiziarie.